

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione di Giudice Unico nella persona del Magistrato:

Dott.ssa Paola Bonavita

GU

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. 744 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 ed avente ad oggetto:
appalto

TRA

FALLIMENTO IGI.CA. SPA in liq. (Trib. Na n. 245/2011-Cod.Fisc. 03674621218) in persona del Curatore
p.t. avv. Prof. Giacomo D'Attorre, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Monteoliveto n° 37 presso l'Avv.

Nicola Rascio dal quale è rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale in calce alla comparsa in
riassunzione

ATTORE

E

COMUNE DI CAIVANO Cod.Fisc. 01144820634 , con sede in Caivano , in persona della Commissione
straordinaria giusta Dpr 10/9/2018 nelle persone dei dott.ri Ferdinando Mone, Roberto Andracchio e Vincenzo
Amendola, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucio Perone giusta procura in calce alla comparsa di
costituzione nel giudizio in riassunzione e giusta delib. commis. 9/2019, e con esso elettivamente domiciliata
in Napoli alla via G.Porzio n. 4, C.D. Is. G/8

CONVENUTA

CONCLUSIONI:

Fallimento Attore: come da Note Scritte per l'udienza cartolare 24.6.2021 da intendersi qui riportate:

“Il Fallimento si riporta dunque ai propri scritti e insiste per l'accoglimento di tutte le proprie istanze istruttorie, ovvero di quelle formulate alle pp. 3-4 della seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. (v. produzione di primo grado, vol. II, doc. 6) e al § 3. della terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. (v. produzione di primo grado, vol. II, doc. 7), nonché perché l'Ill.mo Tribunale adito voglia disporre integrazione della C.T.U., così come richiesto e precisato dal Fallimento nelle sue osservazioni del 31.1.2014 (v. produzione di primo grado, vol. II, doc. 8): «che l'Ill.mo Giudice adito voglia convocare nuovamente il C.T.U. affinché, ad integrazione della a consulenza, ricostruisca il tracciato viario ordinando, nel contempo, alla Pubblica Amministrazione di esibire tutta la documentazione in suo possesso relativa a detto tracciato».

Infine, il Fallimento insiste per l'accoglimento di tutte le proprie deduzioni, eccezioni, domande, conclusioni e richieste formulate in atti ed a verbale, e dunque insiste perché, per le ragioni tutte svolte nella comparsa in

E
COMUNE DI CAIVANO
PROTOCOLLO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0030355/2021 del 02/11/2021
Firmatario: PAOLA BONAVITA, ROBERTA SEPE, NICOLA RASCIO

riassunzione, già rassegnate nel giudizio di primo grado R.G. n. 75660/2011, definito dal Tribunale di Napoli, XII Sez. civ., n. 4374 del 7.4.2016, l'Ill.mo Giudice adito voglia, rigettata ogni avversa istanza:

A) Accertato che il Comune di Caivano deve all'attrice la complessiva somma di € 1.177.644,50, come da quantificazione del C.T.U., per i motivi di cui al punto A) dell'atto di citazione, condannare il medesimo Comune, previa eventuale disapplicazione degli atti di proroga nella parte in cui si è disposta la decurtazione del canone mensile, al pagamento della somma di € 1.177.644,50 o, in subordine, di quella di € 1.015.872,29, come riconosciuto dal C.T.U., oltre interessi dalla domanda, rivalutazione e maggior danno, o, in via ancor più gradata, alla diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;

B) Accertato che il Comune di Caivano deve all'attrice la complessiva somma di € 3.483.309,33 per i motivi di cui al punto B) dell'atto di citazione, condannare il medesimo al pagamento della somma di € 3.483.309,99, oltre interessi dalla domanda, rivalutazione e maggior danno, o, in via gradata, alla diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia e/o, in via ancor più gradata alla somma di € 436.014,09, così come riconosciuta dal C.T.U.;

C) Accertato che il Comune di Caivano deve all'attrice la complessiva somma di € 429.915,71 per i motivi di cui al punto C) dell'atto di citazione, condannare il medesimo al pagamento della somma di € 429.915,71, così come riconosciuta dal C.T.U., oltre interessi dalla domanda, rivalutazione e maggior danno e/o, in via ancor più gradata, alla diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;

D) Accertato che il Comune di Caivano deve all'attrice la complessiva somma di € 566.230,37 per i motivi di cui al punto D) dell'atto di citazione, condannare il medesimo al pagamento della somma di € 566.230,37, o, in via gradata, alla somma di € 524.944,40, come riconosciuta dal C.T.U., oltre interessi dalla domanda, rivalutazione e maggior danno e/o, in via ancor più gradata, alla diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;

E) Accertato che il Comune di Caivano deve all'attrice la complessiva somma di € 18.778,90 per i motivi di cui al punto E) dell'atto di citazione, condannare il medesimo al pagamento della somma di € 18.878,90, oltre interessi dalla domanda, rivalutazione e maggior danno o, in via gradata, la somma di € 2.682,70 così come riconosciuta dal C.T.U., e/o, in via ancor più gradata, alla diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;

F) Accertato che il Comune di Caivano deve all'attrice la complessiva somma di € 248.129,20 per i motivi di cui al punto F) dell'atto di citazione, condannare il medesimo al pagamento della somma di € 248.129,20, oltre interessi dalla domanda, rivalutazione e maggior danno e/o, in gradata, alla diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;

G) Accertato che il Comune di Caivano deve all'attrice la complessiva somma di € 8.250,00 per i motivi di cui al punto G) dell'atto di citazione, condannare il medesimo al pagamento della somma di € 8.250,00, oltre interessi dalla domanda, rivalutazione e maggior danno e/o, in via ancor più gradata, alla diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;

H) Accertato che il Comune di Caivano deve all'attrice la complessiva somma di € 6.463,81 per i motivi di cui al punto H) dell'atto di citazione, condannare il medesimo al pagamento della somma di € 6.463,81, oltre interessi darla domanda, rivalutazione

e maggior danno e/o, in via ancor più gradata, alla diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;

I) Accertato che il Comune di Caivano deve all'attrice la complessiva somma di € 158.335,67 per i motivi di cui al punto I) dell'atto di citazione, condannare il medesimo al pagamento della somma di € 158.335,67, o, in via gradata, la somma di € 82.549,63, come riconosciuta dal C.T.U., oltre interessi dalla domanda, rivalutazione e maggior danno e/o, in via ancor più gradata, alla diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;

L) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”

Comune Convenuto: come da Note Scritte per l'udienza cartolare 24.6.2021 da intendersi qui riportate:

“Si riporta alle conclusioni formulate con la comparsa di costituzione e risposta che, di seguito, si ripropongono:

1) in via pregiudiziale e preliminare, si chiede all'on. Tribunale di dichiarare la incompetenza del Tribunale adito e la conseguente competenza della Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese di Napoli;

2) sempre in via pregiudiziale e preliminare si chiede all'on. Tribunale dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale Adito in favore del Tribunale di Napoli Nord;

3) in via pregiudiziale e preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore per le ragioni evidenziate in atti;

4) in via pregiudiziale e preliminare, dichiarare la nullità e/o la inammissibilità delle domande formulate dall'attore per le ragioni evidenziate nel presente atto;

5) nel merito, dichiarare la infondatezza delle avverse domande, ovvero, in via subordinata, ridurre gli importi richiesti alla luce delle osservazioni alla CTU formulate nel corso del giudizio oggetto di riassunzione, riproposte nel presente giudizio.

Vittoria di diritti, spese (comprese quelle generali) e onorari con attribuzione”.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con comparsa in riassunzione notificata al Comune di Caivano il 11.1.2019 , il Fallimento Igi.Ca. spa in liq. esponeva quanto segue:

la Igi.Ca.Spa in bonis, seppur in liquidazione , con atto notificato in data 14.7.2011, aveva convenuto n giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Sezione Distaccata di Afragola, il Comune di Caivano, in quella sede specificamente deducendo quanto appresso:

-l'IGI.CA. S.p.A. in liquidazione è una società interamente partecipata dal Comune di Caivano, che ne detiene l'intero pacchetto azionario, istituita nel 1999, per l'espletamento, tra l'altro, del servizio di igiene urbana .

-Con contratti rep. 2329, in data 13 marzo 2000 e ep. 1532, in data 23 giugno 2000 il Comune di Caivano affidava alla IGI.CA. S.p.A., senza ricorrere a procedure ad evidenza pubblica, rispettivamente, il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e il servizio di spazzamento delle strade e dei marciapiedi.

I contratti richiamati prevedevano una durata di nove anni e, quindi, la scadenza dei due affidamenti veniva fissata al 30 marzo 2009.

Senonché, il Comune di Caivano - socio unico della IGI.CA S.p.A. ed Ente committente - all'atto della scadenza dei contratti (marzo 2009) disponeva ripetute proroghe temporanee del servizio, protratte fino al 31 marzo 2011, data in cui, a seguito di conferimento di ramo di azienda, il servizio di igiene urbana veniva affidato - sempre in via diretta - alla società conferitaria.

In particolare, scaduti i contratti originari di affidamento, dapprima, con determinazione n. 453, in data 13.5.2009 e, poi, con successiva determinazione n. 827, in data 9.10.2009, il Comune di Caivano prorogava l'affidamento del servizio alla IGI.CA. S.p.A. per ulteriori 13 mesi.

Successivamente, il Comune di Caivano, con determinazione n. 558 del 25.5.2010, a firma del responsabile del Settore Ambiente, disponeva di *"prorogare l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e di spazzamento ... alla società IGICA. S.p.A., fino all'aggiudicazione ed affidamento dei servizi in questione attraverso la procedura ad evidenza pubblica già avviata che avverrà presumibilmente entro il 19.7.20"*.

In effetti, con determina n. 200, in data 26.2.2010, il Comune di Caivano aveva indetto una procedura concorsuale per l'affidamento del "Servizio di Igiene Urbana per il periodo di anni cinque".

Esperate le operazioni concorsuali, la Commissione di Gara disponeva in data 12.7.2010 l'aggiudicazione provvisoria della gara in favore della Igi.Ca.Spa.

Il canone mensile previsto nella procedura concorsuale per l'espletamento del servizio di igiene urbana ammontava - al netto del ribasso del 5% offerto dalla società attrice - ad € 438.852,83, IVA compresa.

Prima di procedere all'aggiudicazione definitiva della gara, peraltro, con delibera del Consiglio Comunale di Caivano del 14 luglio 2010, veniva decisa, ai sensi dell'art. 2447 c.c., la messa in liquidazione della società IGI.CA. S.p.A. e la procedura di gara veniva sospesa.

Conseguentemente, l'IGI.CA. S.p.A. - seppur in stato di liquidazione - continuava a garantire l'espletamento di un servizio pubblico essenziale e il Comune di Caivano - che nella qualità di socio aveva appunto deliberato la messa in liquidazione della società - continuava nella qualità, questa volta, di Ente committente - a disporre ripetute proroghe del servizio di igiene urbana alla stesse condizioni dei contratti originari, già ampiamente scaduti e, peraltro, non prorogabili oltre il mese di marzo 2010.

Il Comune committente, infatti, dapprima con ordinanza contingibile ed urgente n.1680, in data 30.12.2010, ordinava alla società IGI.CA. S.p.A. in liquidazione "di svolgere il servizio fino alla data del 28 febbraio 2011" e, poi, con successiva ordinanza n. 1697, adottata in data 28.2.2011, ordinava sempre ex art. 191 del D.Lgs.

152/2006, "alla società IGI.CA. S.p.A. di proseguire il servizio di igiene urbana fino alla data del 30 aprile 2011" precisando, altresì, che *"detto servizio è regolato dalle medesime condizioni previste dai contratti rep. 2329, in data 13 marzo 2000 e rep. 2532, in data 23 giugno 2000"*.

Il canone mensile previsto per l'espletamento dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti e di spazzamento, infatti, continuava ad essere determinato in € 322.434,32, IVA compreso.

Tale canone, era, assolutamente inadeguato in quanto determinato in evidente violazione sia delle specifiche norme contrattuali - artt. 12 e 13 del contratto rep. n. 2329/00 e artt. 10 e 11 del contratto rep. n. 2532/00 - che delle norme generali - l'art. 6 Legge n. 537/1993, oggi sostituito dall'art. 1115 d.lgs. n. 163/2006 - che ne imponeva l'adeguamento e l'aggiornamento. D'altra parte, l'evidente inadeguatezza del canone mensile corrisposto alla IGI.CA. S.p.A. sino al mese di marzo 2011 era indirettamente confermata dalla circostanza che nella procedura concorsuale indetta dal Comune di Caivano veniva posto a base d'asta un canone mensile di oltre € 100.000,00 superiore.

Il Comune di Caivano, infatti, del tutto illegittimamente, per un verso, ha applicato sin dal mese di aprile 2009 e fino al mese di dicembre 2010, in via del tutto arbitraria, una decurtazione del 15% sul canone mensile previsto, così trattenendo ogni mese, sine titolo, ben € 48.365,25, IVA compresa; per altro verso, inspiegabilmente, ha corrisposto fino al mese di marzo 2011, un canone mensile inadeguato in quanto non aggiornato, né adeguato in ottemperanza agli obblighi contrattuali previsti.

A) Quanto al primo aspetto, come rilevato, per ben 21 mesi (aprile 2009 - dicembre 2010), il Comune ha decurtato dal canone mensile previsto un importo pari ad € 48.365,25, IVA compresa (15% del canone previsto). Tale illegittima ed unilaterale decurtazione, sempre contestata dalla società ricorrente che, infatti, ha continuato ad emettere la fattura relativa al canone mensile per l'intero importo previsto - e cioè € 322.434,32, IVA compreso - veniva applicata dal Comune committente richiamando la nota prot. n. 6813 del 14.4.2009, con la quale il Sindaco p.t. del Comune di Caivano richiedeva alla società IGI.CA. S.p.A. una condizione di miglior favore. In particolare, nella nota menzionata il Sindaco del Comune di Caivano, in vista della scadenza del contratto richiedeva *"una condizione di miglior favore, ipotizzando una proroga e vincolando la stessa ad una implementazione di R.D. I ricavi della stessa, conseguenti alla rivendita dei rifiuti da riciclare, possono compensare l'abbattimento del canone attuale in percentuale del 15% che con la presente vi richiediamo"* (doc. n. 9). A fronte di tale richiesta, tuttavia, l'amministratore delegato della società attrice, con nota prot. 1268/09/U, del 16.4.2009, espressamente precisava che *"partecipiamo la volontà di addivenire a quanto richiestoci, con la possibilità di chiedervi di condividere eventualmente, una diversa organizzazione del servizio, tendente ad ottimizzare la gestione al fine di contenere i costi. Pertanto, bisogna prevedere che la domenica dal 1 luglio p.v. il servizio non venga effettuato, per permettere al personale di poter usufruire delle ferie che, per competenza, incidono sul costo del servizio. Quanto predetto, è condizione imprescindibile per accettare quanto da voi richiestoci. Contestualmente, chiediamo di impegnarvi a saldare parte del debito nei*

ns. confronti che espone la vs. partecipata ad elevati oneri finanziari non più sostenibili. In attesa di controfirmare il contratto con l'offerta propostaci e le condizioni indicatevi porgiamo distinti saluti".

Tali condizioni, come ben noto anche all'amministrazione comunale, non si sono mai verificate atteso che la società IGI.CA. S.p.A. ha continuato ad espletare il servizio di igiene urbana nell'ambito del territorio comunale di Caivano, anche la domenica e, soprattutto, il Comune non ha provveduto al pagamento dei crediti maturati, tant'è che è stato necessario intraprendere la presente azione.

Inoltre, non essendo mai stato stipulato alcun contratto che recepisce l'offerta formulata dal Comune e le condizioni indicate dalla società, la decurtazione applicata non trova alcun valido supporto giuridico.

Ed invero, a maggior conferma della strumentalità di tale giustificazione e, quindi, della palese illegittimità della decurtazione applicata, si rileva che la stessa amministrazione comunale, a decorrere dal mese di gennaio 2011, ha corrisposto alla società istante l'intero canone concordato di € 322.434,32, IVA compreso, seppur non adeguato né aggiornato.

Ne deriva che, a causa di tale unilaterale decurtazione, l'IGI.CA. S.p.A., solo limitatamente a tale aspetto, ha maturato crediti nei confronti del Comune di Caivano, per un ammontare complessivo di € 1.015,872,29.

Tale credito, si ribadisce, appare assolutamente incontestabile in quanto, come rilevato, non solo le condizioni di maggior favore che avrebbero potuto legittimare una modifica contrattuale non si sono mai verificate ma, addirittura, è stato lo stesso Comune committente che, riconosciuta l'illegittimità della decurtazione applicata, sin dal mese di gennaio 2011 ha corrisposto alla IGI.CA. S.p.a. e l'intero canone contrattualmente previsto, senza applicare la contestata decurtazione.

B) Quanto al mancato rispetto delle previsioni contrattuali relative all'aggiornamento ed all'adeguamento del canone mensile si rileva quanto segue: B1) L'aggiornamento del canone mensile era disciplinato dagli artt. 12 del contratto di raccolta e trasporto rifiuti (rep. n. 23-29/2000) e 10 del contratto di spazzamento (rep. 2532/2000) che espressamente prevedevano che *«ai fini della determinazione dell'aggiornamento del canone, vengono fissate le seguenti incidenze: mano d'opera 70%; materiali di consumo; 30%. Tutte le volte che si verificheranno aumenti o diminuzioni sul costo della mano d'opera [...] il 70% del canone complessivo relativo a tutti i servizi in affidamento sarà aumentato diminuito in uguale misura percentuale [...]. Tutte le volte che si verificheranno aumenti o diminuzioni nei costi dei materiali di consumo, il 30% del canone sarà aumentato o diminuito in uguale misura percentuale degli aumenti o diminuzioni di cui sopra, in rapporto al costo base ed alla incidenza dei materiali stessi [...].»*. B2) L'adeguamento del canone, invece, era disciplinato dall'art. 131 di raccolta e trasporto rifiuti (rep. n. 2329/2000) e 11 del contratto di spazzamento (rep. 2532/2000). In particolare, l'art. 13 del contratto rep. n. 2329/2000 prevedeva che *«[...] il canone sarà adeguato automaticamente il 1 gennaio di ogni anno in proporzione alla variazione della popolazione residente del Comune [...].»*; mentre l'art. 11 del contratto rep. n. 2532/2000 prevedeva che *«[...] il canone sarà adeguato con l'estensione della rete viaria, rispetto a quella di cui allo planimetria allegata [...].»*. Ex adverso, il Comune di

Caivano sin dall'anno 2007, in evidente violazione anche delle stesse norme contrattuali richiamate non ha più provveduto né all'aggiornamento, né all'adeguamento del canone mensile. Come si evince dalla lettura della determinazione n. 827 del 9.10.2009 citata, infatti, gli ultimi aggiornamenti ed adeguamenti del canone mensile erano stati disposti con delibere di G.M. n. 623 del 30.12.2003, n. 565 del 29.12.2005 e n. 133 del 4.4.2007 ed, in virtù di tale revisione, era stato determinato il canone mensile di € 322.434,32, IVA compreso, canone, poi, illegittimamente corrisposto, peraltro parzialmente, alla IGI.CA. S.p.A. fino alla scadenza dell'affidamento, avvenuta in data 31.3.2011.

Tuttavia, ciò che appare assolutamente ingiustificabile è che il problema relativo alla necessità di procedere all'adeguamento e all'aggiornamento del canone mensile era stata già affrontato, e risolto positivamente, anche in contraddittorio con la stessa amministrazione comunale. A seguito di una complessa attività istruttoria tra rappresentanti del Comune e della società IGI.CA. S.p.A., infatti, le parti avevano sottoscritto, in data 14.4.2010, una *"relazione conclusiva"* che, nel recepire i lavori della commissione istituita dal legale rapp.te p.t. del Comune di Caivano, per un verso, riconosceva la doverosità dell'adeguamento e dell'aggiornamento, per altro verso, individuava le metodologie, i parametri e i riferimenti contrattuali per procedere alla rideterminazione e, quindi, alla corretta quantificazione del canone. In particolare, nella relazione menzionata si legge che «nell'ambito del periodico confronto tra il Comune di Caivano, rappresentato dal dott. Marco Valentini, Commissario Straordinario e l'IGI.CA. S.p.A. [...] il Comune di Calvario ha proposto di istituire un tavolo di confronto tra le parti in ordine a diverse problematiche», tra cui, appunto, l'adeguamento ed aggiornamento del canone, secondo le previsioni di cui alle convenzioni rep. nn. 2329/2000 e 2532/2000. Le parti convenivano che *«per quanto attiene l'aggiornamento contrattuale il sotto gruppo ha evidenziato che gli articoli relativi delle convenzioni in parola fissano per definizione le seguenti incidenze: la mano d'opera il 70% del canone e le materie prime il 30%. Considerato che fino al 2006 il canone era stato aggiornato soltanto in relazione all'incremento del costo della mano d'opera, facendo riferimento al contratto collettivo nazionale del lavoro riferito al settore ambiente, si ritiene che andrebbe aggiornato il canone con gli stessi criteri anche per gli anni successivi. Per quanto riguarda le materie prime, si ritiene che andrebbero adeguati gli aggiornamenti in base agli aumenti ISTAT relativi al Settore Trasporti»*. Quindi, applicando i criteri di rideterminazione del canone previsti dai contratti di affidamento dei servizi, così come cristallizzati in contraddittorio con l'amministrazione comunale, a causa del mancato riconoscimento dell'adeguamento ed aggiornamento del canone mensile da parte del Comune committente, relativamente al periodo 1.7.2007 - 30.3.2011, l'IGI.CA. S.p.A. ha maturato nei confronti del Comune di Caivano un credito di € 3.483.309,33. La prima revisione del canone sarebbe dovuta intervenire nel periodo luglio del 2007 – giugno 2008 e, applicando correttamente i principi sanciti nelle convenzioni di affidamento del servizio, il Comune di Caivano avrebbe dovuto riconoscere, per tale periodo di affidamento, un canone mensile pari ad € 375.558,74, IVA compresa, a fronte del canone non adeguato né aggiornato pari ad € 322.434,42. Più nel

dettaglio la rideterminazione del canone è stata così calcolata: con riferimento all'adeguamento del canone, non essendo intervenuta una variazione significativa della popolazione, né un cambiamento qualitativo del servizio, l'adeguamento è stato determinato con esclusivo riferimento all'incremento della rete viaria (art. 11 del contratto di spazzamento). L'estensione della rete viaria, infatti, è passata dai 53 Km iniziali ai 75, 391, Km nell'anno 2005, così registrando un aumento di ben 22,391 Km. . In queste condizioni, dividendo il costo iniziale annuo del servizio di spazzamento (€ 1.225.522,22) per i 53 Km iniziali si ricava che il costo annuo del servizio per Km era pari ad € 23.123,06.. Moltiplicando, poi, il costo del servizio per Km per il numero di Km di incremento viario registrato (22,391) si ricava che l'adeguamento annuo per incremento della rete viaria è pari ad € 517.748,45 e, quindi, € 43.145,70 mensili (cfr. doc. 15 tabella riepilogativa incremento rete viaria). Per completezza, si precisa che, coerentemente con quanto previsto dall'art. 11 menzionato, l'adeguamento del canone è stato calcolato una sola volta atteso che non si sono registrate altre significative variazioni né della rete viaria, né della qualità dei servizi in affidamento (art. 11 contratto rep. 2532/00), né della popolazione servita (art. 13 contratto rep. 2329/00). Con riferimento, invece all'aggiornamento del canone per il periodo luglio 2007 - giugno 2008, si è registrato un aumento del costo della mano d'opera (facendo riferimento al contratto collettivo nazionale del lavoro riferito al settore ambiente) di € 2.676,56, IVA compresa, e un aumento del costo delle materie prime in base ai dati ISTAT relativi al Settore Trasporti di € 2.987,49, IVA compresa. Applicando gli stessi principi al periodo luglio del 2008 - giugno 2009, il Comune di Caivano avrebbe dovuto riconoscere un canone mensile pari ad € 398.887,35, IVA compresa, a fronte del canone non adeguato né aggiornato pari ad € 322.434,42.

Per tale periodo, così come per i successivi, si ribadisce che è stato calcolato esclusivamente l'aggiornamento del canone e non l'adeguamento non essendo intervenute considerevoli variazioni ai sensi degli artt. 11 del contratto rep. 2532/00 e 13 del contratto rep. 2329/00. Ed ancora, per il periodo luglio del 2009 – giugno 2010, il Comune di Caivano avrebbe dovuto riconoscere un canone mensile pari ad € 406.254,42, IVA compresa, a fronte del canone non adeguato né aggiornato pari ad € 322.434,42. Ed infine, a decorrere dal luglio 2010 fino alla scadenza dell'affidamento, il Comune di Caivano avrebbe dovuto riconoscere un canone mensile pari ad € 424.939,53, IVA compresa, a fronte del canone non adeguato né aggiornato pari ad € 322.434,42.

In conclusione, si ribadisce che a causa della mancata applicazione delle norme contrattuali relative all'adeguamento ed all'aggiornamento del canone la società attrice ha maturato nei confronti del Comune di Caivano un credito di € 3.483.309,99 (cfr. prospetto riepilogativo dei crediti maturati per mancato adeguamento ed aggiornamento del canone, doc. n. 16).

C) Durante il periodo di affidamento del servizio, inoltre, il Comune di Caivano commissionava alla società attrice ulteriori servizi. In particolare, nell'anno 2006 venivano affidati alla società attrice "*lavori di bonifica siti identificati con i codici 40112 e 401144*". L'IGI.CA. S.p.A. completava i lavori di bonifica e il Comune di Caivano, con determinazione n. 113, in data 9.2.2007, approvava la rendicontazione del 2°SAL e "vista la

nota del R.U.P. del 6.2.2007, in atti al n. 1884 del 7.2.2007, con la quale si esprime il nulla osta per gli adempimenti consequenziali, cioè per la liquidazione dell'importo rendicontato pari ad € 713.015,72" determinava "di approvare la rendicontazione 2° SAL [...] e di trasmettere il provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, dando atto che esso diventerà immediatamente eseguibile alla data di apposizione del predetto visto". Come si evince dalla lettura della determinazione in esame, il responsabile del servizio finanziario attestava la copertura finanziaria, assumendo l'impegno di spesa per l'intero importo rendicontato pari ad € 713.015,72.

Tuttavia, invero inspiegabilmente, nonostante i ripetuti solleciti da parte della società attrice, il Comune di Caivano provvedeva ad un pagamento solo parziale della fattura n. 22 del 9.2.2007, residuando un credito pari ad € 429.915,71. Anche con riferimento a tale credito, alla luce della prospettata ricostruzione dei fatti, appare assolutamente ingiustificabile il mancato pagamento da parte del Comune del credito residuo, in presenza, si ribadisce, di una attestazione di corretta esecuzione dei lavori di bonifica e della adozione del relativo impegno di spesa.

D)L'art. 6 del contratto di trasporto e smaltimento rifiuti - rep. n. 2329 del 13.3.2000 - espressamente prevedeva che "il costo per lo smaltimento dei rifiuti raccolti sarà a carico del Comune". Ne deriva che i costi sostenuti dalla società attrice e relativi allo smaltimento dei rifiuti prodotti dovevano essere ribaltati al Comune, ovvero al produttore dei rifiuti. L'IGICA. S.p.A., dunque, provvedeva ad emettere nei confronti del Comune di Caivano le fatture relative ai costi sostenuti per il servizio di smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, anche relativamente a tale servizio, il Comune committente si rendeva gravemente inadempiente, omettendo di corrispondere alla IGI.CA. S.p.A. € 566.230,37 per i costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti .

E)Inoltre, con affidamento del 29.5.2011 rep. n. 2577, il Comune di Caivano commissionava alla IGI.CA. S.p.A. il servizio di raccolta rifiuti cimiteriali. Tale servizio, da ultimo, veniva prorogato con determinazione n. 823 del 6.10.2009 . Anche relativamente a tale servizio, il Comune si rendeva inadempiente nei confronti della società attrice che, a causa dei costi sostenuti per garantire la raccolta dei rifiuti cimiteriali, ha maturato un ulteriore credito di € 18.778,90, IVA compresa, nei confronti dell'Ente committente.

F)Peraltro, al fine di incrementare il servizio di raccolta differenziata, la società attrice assumeva per il periodo 1.1.2004 -31.10.2004, n. 5 unità lavorative sostenendo costi per complessivi € 248.129,20, IVA compresa (cfr. fattura n. 164 del 31.4.2004 doc. n. 21). Anche tali costi sostenuti dalla IGI.CA. S.p.A. per la sperimentazione di servizi ulteriori rispetto a quelli contrattualmente previsti, puntualmente ribaltati all'Ente committente, non sono mai stati corrisposti dal Comune di Caivano.

G) Inoltre, con deliberazione del Commissario straordinario n. 134 del 4.4.2007, veniva affidato alla IGI.CA. S.p.A. l'incarico di "*rimozione rifiuti di varia natura e pericolosi giacenti in strada comunale via San Paolo*". A

fronte del servizio commissionato l'IGI.CA. S.p.A. emetteva la fattura n. 235 del 7.5.2007 di € 8.260,00, IVA compresa, che, tuttavia, non è stata mai saldata dal Comune di Caivano.

H) Ed ancora, la società attrice, durante lo svolgimento del servizio, nel contesto della gravissima situazione di emergenza che coinvolge la Regione Campania, ha dovuto sostenere *costi ulteriori* a causa delle gravissime disfunzioni organizzative e della paralisi degli impianti di CDR, nei quali vengono conferiti i rifiuti. In particolare, la società attrice, in data 19.4.2004, emetteva la fattura n. 53 per un importo complessivo di € 6.463,81 a causa degli straordinari corrisposti ai dipendenti per il prolungarsi delle file in discarica; tuttavia, il Comune di Caivano non provvedeva al pagamento neanche di tale fattura.

I) Infine, la società attrice emetteva le fatture nn. 322 e 323 del 30.9.2008 per gli interessi moratori maturati per il periodo 2004- 2007 e 1.1.2008 - 30.9.2008, per un totale di € 158.335,67 .

In sintesi, l'IGI.CA. S.p.A. risulta creditrice nei confronti del Comune di Caivano: **a)** di € 1.015.872,29, IVA compresa, per le unilaterali decurtazioni del 15 % del canone mensile applicate nel periodo aprile 2009 - dicembre 2010; **b)** di € 3.483.309,33, IVA compresa, a causa del mancato riconoscimento degli adeguamenti ed aggiornamenti del canone contrattualmente previsti relativamente al periodo 1.7.2007 - 30.3.2011; **c)** di € 429.915,71 IVA compresa, quale credito residuo per l'espletamento di lavori di bonifica supportati da attestazione di corretta esecuzione dei lavori e da impegno contabile; **d)** di € 566.230,37, IVA compresa, per ulteriori costi sostenuti da ribaltare, ai sensi dell'art. 6 del contratto rep. 2329, al Comune committente per lo smaltimento di rifiuti raccolti; **f)** di € 248.129,20, IVA compresa, per i costi sostenuti a seguito dell'impiego di n. 5 unità lavorative per la sperimentazione del servizio di raccolta differenziata; **g)** di € 8.250,00, IVA compresa, per ulteriori costi sostenuti per la rimozione dei rifiuti a seguito di deliberazione del Commissario straordinario n. 134 del 4.4.2007; **h)** di € 6.463,81, IVA compresa, a causa degli straordinari corrisposti ai dipendenti per il prolungarsi delle file in discarica; **i)** di € 158.335,67 per gli interessi moratori maturati per il periodo 2004- 2007 e 1.1.2008 - 30.9.2008.

Tanto premesso, la società IGI.CA S.p.A. in liquidazione, citava il Comune di Caivano a comparire all'udienza del 20.12.2011 per sentir accogliere le seguenti *conclusioni* :

a) accertare e dichiarare il diritto della società attrice al pagamento della somma complessiva di € 5.935.285,94, IVA compresa, per le prestazioni indicate nella premessa e, per l'effetto, b) condannare il Comune di Caivano al pagamento della somma complessiva di € 5.935.285,94, IVA compresa, o di quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di CTU, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno; *in via subordinata* : c) nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non ritenesse sussistere una azione contrattuale per tutte o limitatamente ad alcune delle prestazioni indicate nella premessa del presente atto, accertare e dichiarare *l'avvenuto arricchimento* da parte del Comune di Caivano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2041 c.c. e, per l'effetto, d) condannare il Comune di Caivano al pagamento della ulteriore somma di € 5.935.285,94, IVA compresa, o di quella diversa somma che sarà accertata in corso di

causa anche a mezzo di CTU, a titolo di *indennizzo*, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno; *in via ulteriormente subordinata*: e) nella denegata ipotesi in cui si dovesse accertare che per parte delle prestazioni indicate nella premessa del presente atto e commissionate dal Comune di Caivano, non fossero state rispettate le prescrizioni di cui all'art. 191, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 191, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la costituzione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore, il funzionario o il dipendente che abbiano reso possibili le singole prestazioni e, per l'effetto, f) condannare tali soggetti al pagamento della somma che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo CTU, a titolo di *indennizzo*, oltre interessi, rivalutazione e maggior danno.

Successivamente alla notificazione della citazione introduttiva, ma prima dello svolgimento della prima udienza, veniva dichiarato il fallimento di IGI.CA. s.p.a. in liq., e la Curatela tempestivamente riassumeva il giudizio già instaurato dal liquidatore con atto notificato al Comune di Caivano in data 7.11.2011.

Il Comune di Caivano si costituiva nel giudizio R.G. n. 660/2011 (poi divenuto 75660/2011 R.G. del Tribunale di Napoli per la soppressione della Sezione Distaccata di Afragola), eccependo anzitutto «*la carenza di legittimazione ad agire della parte attorea in considerazione della intervenuta cessione del ramo di azienda relativo ai servizi de quibus alla società Ambiente & Energia Caivano s.r.l. in virtù di atto del 9 marzo 2011*»; quindi il «*difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione, quanto meno, alla domanda di pagamento della c.d. revisione prezzi*» (p. 3 comparsa di costituzione); infine, la nullità dell'atto di citazione nella parte relativa alla editio actionis. In via gradata e nel merito, il convenuto Comune contestava la fondatezza delle avverse pretese.

Il Tribunale di Napoli sezione Distaccata di Afragola disponeva CTU; indi all'udienza del 7.4.2016 ex art. 281 sexies c.p.c., la Curatela all'esito della CTU rassegnava la seguenti conclusioni:

<<A) Accertato che il Comune di Caivano deve all'attrice la complessiva somma di € 1.177.644,50, come da quantificazione del C.T.U., per i motivi di cui al punto A) dell'atto di citazione, condannare il medesimo Comune, previa eventuale disapplicazione degli atti di proroga nella parte in cui si è disposta la decurtazione del canone mensile, al pagamento della somma di € 1.177.644,50 o, in subordine, di quella di € 1.015.872,29, come riconosciuto dal C.T.U., oltre interessi dalla domanda, rivalutazione e maggior danno, o, in via ancor più gradata, alla diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;

B) Accertato che il Comune di Caivano deve all'attrice la complessiva somma di € 3.483.309,33 per i motivi di cui al punto B) dell'atto di citazione, condannare il medesimo al pagamento della somma di € 3.483.309,99, oltre interessi dalla domanda, rivalutazione e maggior danno, o, in via gradata, alla diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia e/o, in via ancor più gradata alla somma di € 436.014,09, così come riconosciuta dal C.T.U.; C) Accertato che il Comune di Caivano deve all'attrice la complessiva somma di € 429.915,71 per i motivi di cui al punto C) dell'atto di citazione, condannare il medesimo al pagamento della somma di €

429.915,71, così come riconosciuta dal C.T.U., oltre interessi dalla domanda, rivalutazione e maggior danno e/o, in via ancor più gradata, alla diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;

D) Accertato che il Comune di Caivano deve all'attrice la complessiva somma di € 566.230,37 per i motivi di cui al punto D) dell'atto di citazione, condannare il medesimo al pagamento della somma di € 566.230,37, o, in via gradata, alla somma di € 524.944,40, come riconosciuta dal C.T.U., oltre interessi dalla domanda, rivalutazione e maggior danno e/o, in via ancor più gradata, alla diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;

E) Accertato che il Comune di Caivano deve all'attrice la complessiva somma di € 18.778,90 per i motivi di cui al punto E) dell'atto di citazione, condannare il medesimo al pagamento della somma di € 18.878,90, oltre interessi dalla domanda, rivalutazione e maggior danno o, in via gradata, la somma di € 2.682,70 così come riconosciuta dal C.T.U., e/o, in via ancor più gradata, alla diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;

F) Accertato che il Comune di Caivano deve all'attrice la complessiva somma di € 248.129,20 per i motivi di cui al punto F) dell'atto di citazione, condannare il medesimo al pagamento della somma di € 248.129,20, oltre interessi dalla domanda, rivalutazione e maggior danno e/o, in via gradata, alla diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;

G) Accertato che il Comune di Caivano deve all'attrice la complessiva somma di € 8.250,00 per i motivi di cui al punto G) dell'atto di citazione, condannare il medesimo al pagamento della somma di € 8.250,00, oltre interessi dalla domanda, rivalutazione e maggior danno e/o, in via ancor più gradata, alla diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;

H) Accertato che il Comune di Caivano deve all'attrice la complessiva somma di € 6.463,81 per i motivi di cui al punto H) dell'atto di citazione, condannare il medesimo al pagamento della somma di € 6.463,81, oltre interessi dalla domanda, rivalutazione e maggior danno e/o, in via ancor più gradata, alla diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia;

I) Accertato che il Comune di Caivano deve all'attrice la complessiva somma di € 158.335,67 per i motivi di cui al punto I) dell'atto di citazione, condannare il medesimo al pagamento della somma di € 158.335,67, o, in via gradata, la somma di € 82.549,63, come riconosciuta dal C.T.U., oltre interessi dalla domanda, rivalutazione e maggior danno e/o, in via ancor più gradata, alla diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia>>

Mentre il Comune si riportava alle proprie difese.

Con sentenza n. 4374/2016 pronunciata all'udienza del 7.4.2016 a definizione del giudizio R.G. n. 660/2011, il Tribunale di Napoli, XII Sez. civ., accoglieva sia l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al Fallimento, sia l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario formulate dal Comune di Caivano, così statuendo nel dispositivo: «dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del Tribunale amministrativo di Napoli; compensa integralmente tra le parti le spese di lite».

Con atto notificato in data 04-07.11.2016 la Curatela del Fallimento IGI.CA. s.p.a. in liq. proponeva tempestivo appello avverso la sentenza del Tribunale, sulla scorta di tre motivi.

Si costituiva il Comune resistendo all'appello.

Con sentenza n. 4608/2018 del 15.10.2018, resa a definizione del giudizio R.G. n. 5237/2016, non impugnata, la Corte di Appello di Napoli, V Sez. civ., ha così disposto: «a) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che la controversia rientra nella giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria e rimette le parti davanti al Tribunale di Napoli; || b) condanna il Comune di Caivano al pagamento delle spese di lite in favore del fallimento della IGI.CA. S.p.A. in liquidazione, determinandole per il giudizio di primo grado in 2.260,00 € per spese e 32.000,00 € per compenso, e per il presente grado in 3.410,00 € per spese e 21.000,00 € per compenso, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% sui compensi».

Tanto premesso, nella citazione in riassunzione di cui al presente giudizio 774/2019 Rg, la Curatela del Fallimento Igi.Ca. spa, dopo aver richiamato le articolate argomentazioni svolte dalla Corte di appello in sede di gravame, non soltanto in ordine alla sussistenza della giurisdizione del Go, ma anche in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva della Igi.Ca Srl incidentalmente valutata nel corso della motivazione, e ribadendo che il credito di cui al presente giudizio non aveva costituito oggetto di cessione, si è riportata alle argomentazioni svolte nel primigenio giudizio innanzi al tribunale, ed alla conclusioni vi rassegnate richiamandole.

Si è tempestivamente qui costituito il Comune di Caivano eccependo:

-l'incompetenza funzionale del Tribunale di Napoli, appartenendo la competenza sulla controversia funzionalmente al Tribunale delle Imprese di Napoli ex art. 1 D.Lvo 168/2003 come novellato dall'art. 2 comma 1 lett.a) D.L. 1/2012, vertendosi in tema di contratto di appalto pubblico di servizi di valore oltre soglia comunitaria, onde la riassunzione andava operata innanzi al Tribunale delle Imprese;

-l'incompetenza territoriale, comunque, del tribunale di Napoli in favore del tribunale di Napoli Nord in ragione della sede del Comune di Caivano convenuto;

-il difetto di legittimazione ad agire della Igi.Ca. srl – e dunque della sua Curatela – essendo stato ceduto il ramo di azienda relativo ai servizi de quibus alla società "Ambiente & Energia Caivano srl";

-la nullità della citazione non essendo chiari il petitum e la causa petendi, essendo state le somme ex adverso richieste per tre differenti causali: responsabilità contrattuale, indebito arricchimento, responsabilità dell'amministratore/funzionario che aveva reso possibili le singole prestazioni - con conseguente violazione del diritto di difesa;

-nel merito eccepiva l'infondatezza comunque delle avverse pretese evidenziando, che:

le proroghe degli incarichi concesse condizionavano il prosieguo del servizio alla riduzione dei canoni;

vi era difetto di giurisdizione del Go (in favore del Ga) relativamente alla richiesta di corresponsione di compensi revisionali, e comunque l'infondatezza con riferimento al periodo post 30.3.2009 (scadenza naturale

del contratto fra le parti) dovendo all'uopo prevedersi espressamente una clausola in tal senso ex art. 6. L. 537/1993 (essendo cessata la pregressa sospensione di operatività della detta norma), stante l'avvenuto "rinnovo" del contratto (cfr. pag. 9 comparsa risposta) ; in ogni caso, non era stata nemmeno fornita prova dei criteri della relativa determinazione in revisione né era stata presentata la richiesta nelle modalità stabilite dal contratto;

la mancanza di contratto scritto in relazione ai compensi pretesi per "ulteriori" servizi espletati ;

l'assenza di previsione contrattuale in ordine al preteso (ex adverso) "ribaltamento " sul Comune dei costi per lo smaltimento dei rifiuti, servizio peraltro nemmeno contrattualmente previsto ;

la non spettanza dei compensi relativi all'assunzione di ulteriore personale non essendo stata provata la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 21 del contratto di appalto , in ogni caso , difettando i presupposti per la configurabilità della responsabilità contrattuale ; la domanda era comunque prescritte per decorso del termine quinquennale;

la mancanza di titolo contrattuale in ordine ai lavori di "rimozione dei rifiuti di varia natura e pericolosi giacenti in strada comunale San Paolo " con conseguente non debenza delle somme ex adverso rivendicate ;

la non spettanza dei compensi relativi al "lavoro straordinario" derivante dall'emergenza rifiuti nella regione Campania, in quanto situazione non imputabile al Comune di Caivano; ed in ogni caso , stante il difetto del titolo contrattuale al riguardo, le avverse pretese dovevano ritenersi comunque prescritte per decorso del termine quinquennale;

l'illegittimità dell'ammontare degli interessi richiesti dall'attrice ai sensi dell'art. 11 D.Lvo 231/2002, essendo la norma applicabile ai contratti conclusi dopo l'8/8/2002;

ed ancora, l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2041 c.c. , peraltro applicabile in via residuale;

ed infine , l'inammissibilità della domanda di indebito arricchimento avanzata nei confronti del Funzionario dell'ente convenuto responsabile del depauperamento dell'attrice, non essendo stato questo nemmeno individuato, con evidente – in ogni caso – difetto di legittimazione passiva del Comune convenuto.

Il Comune convenuto, ha poi censurato l'elaborato peritale espletato dal ctu nel primigenio giudizio innanzi al tribunale, per aver l'ausiliario svolto le operazioni – successivamente al deposito della bozza - senza il contraddittorio delle parti, per aver ricercato documentazione comprovante il credito della Curatela, per aver espresso valutazioni giuridiche, peraltro da ritenere errate; impugnando, poi, per quanto di ragione gli accertamenti operati dal ctu, ha dedotto la ricorrenza dei presupposti per rinnovarsi le operazioni peritali.

Ha quindi concluso come segue.

"1) in via pregiudiziale e preliminare, si chiede all'on. Tribunale di dichiarare la incompetenza del Tribunale adito e la conseguente competenza della Sezione Specializzata del Tribunale delle Imprese di Napoli;

2) sempre in via pregiudiziale e preliminare si chiede all'on. Tribunale dichiarare la incompetenza territoriale del Tribunale Adito in favore del Tribunale di Napoli Nord;

3) in via pregiudiziale e preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore per le ragioni evidenziate nel presente atto;

4) in via pregiudiziale e preliminare, dichiarare la nullità e/o la inammissibilità delle domande formulate dall'attore per le ragioni evidenziate nel presente atto;

5) nel merito, dichiarare la infondatezza delle avverse domande, ovvero, in via subordinata, ridurre gli importi richiesti alla luce delle osservazioni alla CTU formulate nel corso del giudizio oggetto di riassunzione, sopra riproposte.

In via istruttoria, il Comune di Caivano deduce la nullità e/o la inutilizzabilità di tutte le attività istruttorie, compresa la CTU (come evidenziato in precedenza), compiute nel corso del giudizio di primo grado, oggetto della comparsa in riassunzione introduttiva del presente giudizio”

Espletata la trattazione, e disattese dal precedente Gu le istanze istruttorie delle parti, precisate le conclusioni - in epigrafe trascritte – alla udienza cartolare del 24.6.2021 , la causa è stata riservata in decisione con concessione di termini abbreviati (40+20) ex art. 190 cpc

MOTIVI DELLA DECISIONE

In primis deve rilevarsi l'inammissibilità delle eccezioni, come sollevate dal convenuto Comune, di incompetenza di questo Tribunale, sia in favore del Tribunale delle Imprese che in favore del Tribunale di Napoli Nord (quale sede del convenuto comune): invero – in disparte della incompletezza dell'eccezione di incompetenza territoriale solleva con riferimento al solo foro generale di cui all'art. 19 cpc e non anche con riferimento al foro di cui all'art. 20 cpc – va comunque rilevato che le eccezioni in oggetto appaiono tardive , giammai essendo state sollevate tempestivamente ex art. 38 cpc nel primigenio giudizio innanzi al tribunale , di cui , quello presente, costituisce mera prosecuzione a seguito della pronunzia della Corte di Appello di Napoli (sent. 4608/2018 del 15.10.2018) che ha affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria del Tribunale di Napoli (così riformando la sentenza resa dal primigenio tribunale adito sulla presente controversia) , e da ciò derivando l'onere per le parti di riassunzione del processo ex art. 353 cpc , ciò che ha tempestivamente fatto parte attrice.

Merita sottolineare come al riguardo la S.C. ha chiarito che "l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che, per la sua validità - direttamente controllabile in sede di legittimità - il giudice di merito deve apprezzare l'intero contenuto dell'atto stesso, come notificato alla controparte, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo. Infatti la nullità dell'atto di riassunzione non deriva dalla mera mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dalla impossibilità del raggiungimento dello scopo per effetto della mancanza di elementi essenziali quali: il

riferimento esplicito alla precedente fase processuale; l'indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta; le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa; il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione; la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo" (Cassazione civile, sez. II, 21/07/2004, n. 13597); e d'altra parte "Il giudice di secondo grado, il quale, in accoglimento del gravame avverso la sentenza negativa della giurisdizione, affermi la giurisdizione medesima, e rimetta le parti davanti al giudice di primo grado, ha il potere-dovere di provvedere sulle spese di entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto che siffatta pronuncia, oltre a concludere il processo d'appello, definisce la causa sulla questione di giurisdizione." (Cassazione civile, sez. un., 06/04/1983, n. 2431); sicchè il giudizio prosegue per la trattazione delle ulteriori questioni dedotte innanzi al primigenio tribunale.

Va poi rilevato che alcuna nullità affligge l'atto citazione (e tantomeno la comparsa in riassunzione), per genericità dell'editio actionis atteso che dal contenuto del libello introduttivo del giudizio emergono con chiarezza sia i petita (pagamento di corrispettivi contrattuali, in via gradata pagamento di indennità di ingiustificato arricchimento, in via ulteriormente gradata condanna del funzionario dell'ente alla corresponsione delle somme de quibus) che la causa petendi (contratto di appalto, ovvero art. 2041 c.c.). In proposito, deve osservarsi che la nullità della citazione per mancanza o difetto di determinazione dell'oggetto della domanda può esser dichiarata solo se il petitum (inteso sia sotto il profilo formale, come il provvedimento giurisdizionale, sia sotto l'aspetto sostanziale, come il bene della vita di cui si richiede il riconoscimento o la negazione) sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto; infatti perché sia ravvisabile l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, occorre che non sia possibile individuare, attraverso un esame complessivo dell'atto, quale sia il petitum, tenendo presente nella relativa indagine che, per esprimerlo, non sono necessarie formule sacramentali, ma è sufficiente che esso risulti, anche implicitamente e indirettamente, dalle espressioni adoperate dall'attore in una qualunque parte dell'atto introduttivo e, quindi, anche nella parte espositiva e non necessariamente in quella destinata a riportare le conclusioni (Cass. n. 1236/12, n. 18783/09, n. 4828/06, n. 3911/01). A sostegno della ritenuta infondatezza della sollevata eccezione, milita inoltre l'argomentazione per la quale le puntuali difese approntate dalla convenuta opposta lasciano presumere che la stessa abbia ben inteso il contenuto dell'avversa domanda, sicché risulta non configurabile la lesione del diritto di difesa.

Ancora, va affermata la sussistenza della legittimazione attiva della Igi.Ca.Spa il liq., e quindi oggi della Curatela, intesa quale titolarità del credito azionato, atteso che all'atto di conferimento d'azienda a titolo di sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale di altra società, risulta allegata una dettagliata ed analitica relazione estimativa, richiamata nell'atto pubblico, che non indica tra i crediti ceduti alla "Ambiente & Energia Caivano srl" quello per cui si controverte (cfr. atto di cessione di ramo di azienda per Notar Guida Rep.24579 Racc.11102 del 9.3.2011 con allegata relazione di stima e tabelle riepilogative, in fascicolo di parte attoreo).

Va, poi, rilevato che alcuna violazione (ad opera della Curatela attrice) del diritto del Comune di Caivano alla difesa ed al contraddittorio può derivare dalla circostanza che la Curatela nella propria comparsa conclusionale – depositata nel rispetto del termine di 40 giorni assegnati ex art. 190 dal GU – abbia, preso atto di quanto esposto nella comparsa conclusionale avversaria del Comune, antecedentemente depositata da quest'ultimo ; al riguardo si osserva che nella comparsa conclusionale della Curatela non si ravvisa l'introduzione di elementi nuovi, ma solo l'illustrazione di quanto accaduto in fatto e diritto nel processo; pertanto la doglianza del Comune, sollevata nella propria memoria di replica conclusionale, appare del tutto sornita di fondamento, rilevandosi che il Comune di Caivano ha liberamente scelto di depositare la propria comparsa conclusionale circa un mese e mezzo prima della scadenza del termine assegnato alle parti per tale adempimento. Ciò non può incidere in alcun modo sulla funzione che l'ordinamento processuale ha assegnato alla comparsa conclusionale, che non è quella di replicare alla comparsa conclusionale avversa per ipotesi già depositata, ma che resta quella di illustrare le domande e le eccezioni ritualmente proposte, con evidente esclusione di ogni implicita rinuncia al deposito della replica conclusionale nell'ulteriore termine assegnato dal magistrato.

Passando all'esame delle pretese avanzate dalla Curatela, devono condividersi le considerazioni svolte dal c.t.u., non senza rilevarsi in via preliminare che a seguito del deposito della bozza , il diritto di difesa delle parti ben fu garantito attraverso la concessione del termine concesso alle parti per le loro osservazioni, all'esito delle quali il ctu, preso atto delle stesse, ha formulato le sue definitive conclusioni mediante deposito dell'elaborato al giudice; sotto altro profilo va rilevato che il ctu ha esaminato la copiosa documentazione (già) acquisita agli atti, non risultando che egli abbia acquisito di sua iniziativa ulteriore documentazione; e d'altra parte il Comune nemmeno s'è onerato di specificare quali documenti sarebbero stati ricercati ed acquisiti dall'ausiliario al di fuori di quelli già in atti; inoltre, non può ritenersi affatto che il ctu abbia ecceduto il mandato ricevuto dal magistrato nell' esprimere asserite valutazioni giuridiche non di sua spettanza, posto che egli s'è limitato a dare contezza delle ragioni che hanno sostenuto i suoi accertamenti e le sue conclusioni, elaborate sulla scorta dei documenti già acquisiti agli atti ed esaminati , salvo rimanendo , ovviamente, il dovere del giudice di valutarne la congruità ed il rigore oltrecchè la condivisibilità.

Orbene, tanto chiarito, va rilevato la ctu espletata (e puntualmente allegata da parte attrice agli atti del processo) – come prima detto – appare pienamente condivisibile in quanto frutto di un attento e rigoroso esame della documentazione in atti – come anche di seguito sarà meglio precisato.

In particolare, risulta documentalmente:

che la società IGI.CA. Spa con atti di convenzione stipulati con il Comune di Caivano del 13/03/2000 rep. n. 2329 e del 23/06/2000 rep. n. 2532 ha svolto fino al 31/03/2011, per conto del Comune, il servizio di raccolta differenziata integrata e trasporto ai relativi impianti di smaltimento dei R.S.U. nonché il servizio di spazzamento delle vie, piazze e marciapiedi del territorio comunale;

che in data 13/03/2000 tra la società attrice e il Comune di Caivano con atto rep. n. 2329 si stipulò la convenzione per il servizio di raccolta differenziata integrata e trasporto ai relativi impianti di smaltimento dei R.S.U, per la durata di 9 (nove) anni e con scadenza quindi il 31/03/2009 al canone annuo di £ 3.300.000.000 oltre IVA per il primo anno e £ 3.400.000.000 sempre oltre IVA per gli anni successivi corrispondenti ad € 1.755.953,46 ed a un canone mensile dal secondo anno di € 146.329,45 oltre IVA;

che sempre nello stesso anno, e precisamente il 23/06/2000, con atto rep. 2532 le stesse parti stipularono la convenzione per il servizio di spazzamento delle vie, piazze pubbliche e marciapiedi per la durata di 9 (nove) anni e scadenza il 20/03/2009 al canone annuo di £ 2.273.000.000 oltre IVA corrispondenti ad € 1.225.552,22 e ad un canone mensile di € 102.129,35 oltre IVA;

ed infatti la società attrice fino al 31/03/2009, in base ai canoni concordati con i contratti di cui sopra, ha fatturato i seguenti canoni mensili:

-	Servizio di raccolta R.S.U.	€ 146.329,45
-	Servizio di spazzamento	€ 102.129,35
Totale imponibile € 248.458,80 I.V.A. 10%		€ 24.845,88
Totale fattura		€ 273.304,68 ;

che dal mese di aprile 2009, tenendo conto delle delibere di Giunta Municipale n. 623 del 30/12/2003, n. 565 del 29/10/2005 e n. 133 del 04/04/2007 che prevedono un adeguamento ed aggiornamento del canone mensile, la società attrice con l'emissione della fattura n. Ili del 30/04/2009, ha iniziato a fatturare invece nel seguente modo:

-	servizio di raccolta R.S.U. rif.contratto 13/3/00 rep.2329	€ 146.329,45
-	servizio di spazzamento rif.contratto 23/6/00 rep.2532	€ 102.129,36 -incremento canone mensile
-	incremento costo del lavoro CCNL dic.07 prot. 1880 e 1909	€ 6.477,00
-	incremento contrattuale 2006 delib.commis.straord. 133/2007	€ 3.186,39
Totale imponibile		€ 293.122,20
I.V.A. 10%		€ 29.312,22
Totale fattura		€ 322.434,42 ;

atteso, poi, che alla scadenza delle convenzioni (31/03/2009) il Comune non ha assunto la gestione diretta dei servizi, al fine di garantire la continuità degli stessi (invero, a tutela della salute pubblica non ci possono essere interruzioni di sorta per evitare situazioni di pericolo per la pubblica igiene), ed in attesa dell'aggiudicazione di una nuova gara di appalto, sono state disposte dal Comune diverse proroghe e precisamente [A]:

1) con determinazione dirigenziale n. 453 del 13/05/2009 il Comune ha disposto la proroga di 6 mesi a partire dal 01/04/2009 e fino al 30/09/2009, riducendo del 15% il canone mensile di € 322.434,32 e determinandolo quindi in € 274.069,26, con un impegno di spesa di € 1.644.415,54 compreso IVA per il semestre; peraltro,

dall'esame della determinazione si nota che la stessa, negli atti allegati, non è firmata né dal Responsabile del settore né dal Responsabile del settore finanziario; la riduzione del 15% del canone fu richiesta dal Sindaco pro-tempore Dott. Giuseppe Papaccioli con nota del 14/04/2009 prot. n. 6813 (allegato n. 9 dell'atto di citazione) indirizzata alla società attrice e la stessa testualmente recita *"In riferimento alla scadenza in oggetto e considerato il contratto vigente conseguente all'affidamento in house, chiediamo una condizione di miglior favore, ipotizzando una proroga e vincolando la stessa ad una implementazione di R.D. I ricavi della stessa, conseguenti alla rivendita dei rifiuti da riciclare, possono compensare l'abbattimento del canone attuale in percentuale del 15% che con la presente vi richiediamo. Sicuri di un Vs. riscontro, saluto cordialmente. F.to Il Sindaco Dott. Giuseppe Papaccioli"*;

risulta, poi, che l'Amministratore delegato della società IGI.CA Spa con nota del 16/04/2009 prot.1268 di pari data (allegato n. 10 dell'atto di citazione) partecipa la volontà di "addivenire a quanto richiestoci" con una diversa organizzazione del servizio "prevedendo che dal 01/07/2009 la domenica il servizio non venga effettuato" "condizione quest'ultima imprescindibile per accettare la proposta del Comune" e allo stesso tempo richiede di saldare parte del debito del Comune nei confronti della società, concludendo infine "in attesa di controfirmare il contratto con l'offerta propostaci e le condizioni indicatevi";

dall'esame della documentazione in atti non risulta alcun nuovo contratto controfirmato dalle parti con le modifiche innanzi menzionate; nè una contestazione da parte del Comune di Caivano alle fatture emesse dalla società attrice senza la decurtazione del 15%; né è dato sapere, perché non vi sono riscontri documentali al riguardo, se effettivamente dal 01/07/2009 il servizio domenicale è stato svolto o meno né se il Comune ha saldato i debiti nei confronti della richiedente;

2)con determinazione dirigenziale n. 827 del 09/10/2009 il Comune dispone un'ulteriore proroga di sette mesi e, quindi, fino al 30/04/2010 al canone mensile di € 274.096,26 (compreso IVA) sempre ridotto del 15% rispetto a quello convenuto in seguito alla proposta di riduzione fatta dal Sindaco e citata innanzi;

tale provvedimento, anch'esso non firmato dal Responsabile del servizio finanziario, risulta esibito solo in parte (la durata della proroga e il canone sono però desumibili dalla determinazione n. 558 di seguito esaminata);

3)con determinazione n. 558 del 25/05/2010, anch'essa non recante la firma del Responsabile del servizio finanziario, il Comune stabilisce un'ulteriore proroga di tre mesi e quindi fino al 31/07/2010 per una spesa complessiva di € 822.207,77 corrispondente ad un canone mensile di € 274,096,26 compreso IVA e sempre ridotto del 15% rispetto a quello convenuto inizialmente;

risulta ancora dagli atti, che durante il periodo di proroga, il Comune informa la società attrice in data 1-5/07/2010 con nota prot.15051 dell'aggiudicazione provvisoria alla stessa della gara per l'affidamento dei servizi di igiene urbana per il periodo di 5 anni per un importo di € 26,331.170,00 compreso IVA corrispondente ad un canone mensile di € 438.852,83;

4) con ordinanza n. 1680 del 30/12/2010 il Comune, preso atto dello scioglimento dell'IGI.CA e della sua messa in liquidazione avvenuta in data 22/07/2010 con conseguente sospensione della procedura della gara di appalto, al fine di assicurare la continuità del servizio di igiene nel territorio comunale dispone una nuova proroga sino al 28/02/2011 aggiornando questa volta il canone mensile ad € 322.434,32 IVA inclusa, senza operare quindi la riduzione del 15%;

5) con ordinanza n. 1697 del 28/02/2011, infine, sempre per assicurare la continuità del servizio, il Comune dispone ancora una volta una proroga sino al 30/04/2011 al canone mensile aggiornato come sopra di € 322.434,32 compreso IVA.

In relazione agli aggiornamenti ed adeguamenti del canone, dalla lettura delle convenzioni [B] è emerso quanto segue:

la convenzione n. 2329 relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U. prevede all'art. 12 l'**aggiornamento** del canone in base alle seguenti incidenze: 70% della mano d'opera e 30% dei materiali di consumo. Al verificarsi di aumenti o diminuzioni del costo della mano d'opera in seguito a disposizioni di legge o a nuovi accordi in seguito a rinnovi del CCNL di lavoro, tranne quelli aziendali, il 70% del canone sarà aggiornato in base agli aumenti o diminuzioni percentuali verificatesi. La base di calcolo da prendere in considerazione è il costo di una unità lavorativa appartenente al 3° livello (autista) retribuito alla data del 31/12/98 del personale dipendente da imprese esercenti Servizi di Nettezza Urbana, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi e simili, depurazione delle acque (FEDERAMBIENTE); al verificarsi invece di aumenti o diminuzioni dei costi dei materiali di consumo, il 30% del canone subirà modifiche consequenziali;

le variazioni in più o in meno del canone decorreranno dal 1° Luglio e dal 1° Gennaio, salvo che per gli incrementi derivanti dall'applicazione di contratti collettivi di lavoro e relative norme contrattuali che decorreranno dalla data di entrata in vigore dei medesimi;

sempre lo stesso art. 12 prevede che "la relativa richiesta documentata dovrà essere presentata, pena la decadenza, entro novanta giorni successivi al semestre ovvero dalla data della stipula di nuovi CCNL aventi efficacia retroattiva, per i quali la documentazione relativa dovrà essere prodotta entro tre mesi dall'effettiva applicazione dei contratti stessi";

infine, l'ultimo comma dell'art. 12 prevede che "la Società s'impegna a fornire al Comune la documentazione intesa a provare l'aumento dei costi e dei materiali di consumo".

L'art. 13 della convenzione n.2329 ai fini dell'**adeguamento** del canone prevede che lo stesso sarà adeguato "automaticamente il 1° Gennaio di ogni anno in proporzione alla variazione della popolazione residente del Comune"; nel caso in cui "si verificheranno variazioni della qualità dei servizi in affidamento alla Società, per effetto di disposizioni o richieste impartite per iscritto dal Comune, il canone sarà incrementato concordando di volta in volta con il Comune la conseguente variazione dei costi".

La convenzione n. 2532 riguardante invece il servizio di spazzamento, ai fini dell'aggiornamento del canone, all'art. 10 prevede le stesse condizioni statuite per il servizio di raccolta e smaltimento .

Ai fini dell'adeguamento invece l'art. 11 stabilisce che "*il canone sarà adeguato con l'estensione della rete viaria, rispetto a quella di cui alla planimetria allegata*"; anche per quanto concerne eventuali variazioni della quantità dei servizi, per effetto di disposizioni o richieste impartite per iscritto dal Comune, si prevede che l'incremento del canone avverrà concordandolo di volta in volta con il Comune.

Nessuna richiesta per adeguamenti ed aggiornamenti del canone risulta agli atti, tranne una lettera del 28/01/2009 per richiesta aggiornamento solo del costo della manodopera.

Per quanto riguarda il punto [C] dell'atto di citazione agli atti risulta solo la determina n. 113 del 09/02/2007 con cui il Dirigente del settore, vista la nota del R.U.P. del 06/02/2007 che esprime parere favorevole alla liquidazione dell'importo rendicontato, approva la rendicontazione del 2° SAL dei lavori di bonifica siti 401112 e 401114 per un importo di € 713.015,72 e sono attestati dalla fattura n. 22 del 09/02/2007 (la società attrice nell'atto di citazione chiede il pagamento del residuo credito di € 429.915,71 mentre la controparte considera infondata la richiesta per la mancanza del contratto relativo ai servizi de quibus).

In relazione al punto [D] dell'atto di citazione per la richiesta di € 566.230,37 per costi sostenuti dalla società attrice per lo smaltimento dei rifiuti raccolti, la convenzione rep.2329 del 13/03/2000 all'articolo 7 (e non all'art. 6 come indicato nell'atto di citazione) al secondo capoverso testualmente recita "*Il canone comprende il trasporto dei rifiuti solidi urbani all'impianto di smaltimento finale. Il costo per lo smaltimento dei rifiuti raccolti sarà a carico del Comune e sarà regolato direttamente tra quest'ultimo ed il titolare dell'impianto di smaltimento*". Agli atti si riscontrano n. 65 fatture e due note di credito emesse dalla società IGI.CA Spa datate dal 19/04/2006 al 31/03/2011 per la somma richiesta. A fronte delle fatture emesse, la società attrice ha ricevuto da diverse società che svolgono l'attività di smaltimento (Cartofer srl, Ecosistem srl, Di Gennaro Spa, CO.GEI.srl) fatture per i costi sostenuti per il servizio di smaltimento dei rifiuti. Relativamente alla fattura n. 25/A del 31/03/2011 di € 48.931,52 richiesto dalla soc.IGI.CA per € 41.285,97 il documento giustificativo non risulta intestato dall'emittente CO.GEI. SRL all'IGI.CA. ma alla società Ambiente & Energia Caivano Srl - e quindi non può essere presa in considerazione, cosicché la richiesta della società attrice avrebbe dovuto essere di € 524.944,40.

Relativamente al punto [E] la parte attrice ha richiesto la somma di € 18.778,90 (IVA compresa) per fatture non pagate per il servizio di raccolta di rifiuti cimiteriali. Per tali lavori agli atti risulta la determinazione n. 823 del 06/10/2009 rappresentante una *proroga* della convenzione n. 2577 del 29/05/2001 per i servizi innanzi menzionati, che prevedeva una durata di anni 9 -decorrenti dal 01/01/2001 al 20/3/09- al canone annuo di € 17.559,53 IVA inclusa, pagabili mensilmente a presentazione fattura ed attestazione di regolare esecuzione da parte dell'Ufficio preposto; la stessa, scaduta il 20/03/2009, è stata *prorogata*, con determina n. 823/2009 dal 21/03/2009 e fino al 20/03/2010 sempre al canone annuo di € 17.559,53 (IVA compresa) . La somma

richiesta è documentata da n. 14 fatture di € 1.341,35 ciascuna datate dal 31/01/2007 al 31/03/2011 (documento giustificativo n. 20 allegato all'atto di citazione); al riguardo va sottolineato che il ctu ha riscontrato che il canone annuo di € 17.559,53 corrisponde al canone mensile di € 1.463,29, diverso da quello fatturato dalla società attrice per € 1.341,35 .

Per quanto riguarda il punto [F] la richiesta della società attrice di € 248.129,20 è relativa ai maggiori costi di n. 5 unità lavorative per la sperimentazione della raccolta differenziata per il periodo 01/01/2004 al 31/10/2004. A dimostrazione di tali costi agli atti c'è solo la fattura n. 169 del 31/10/2004 e nessun altro documento giustificativo (ad es. lettere di assunzione, buste paga quietanzate etc).

In riferimento al punto [G] la società attrice ha richiesto la somma di € 8.250,00; per questa richiesta esiste agli atti solo la fattura n. 235 del 07/06/2007 (e non del 07/05/2007 come indicato in citazione); la stessa fattura fa riferimento, nella descrizione, alla deliberazione del Commissario straordinario n. 134 del 04/04/2007 (peraltro non allegata), per la "rimozione di rifiuti di varia natura e pericolosi giacenti in strada comunale Via San Paolo". Per dimostrare la spesa sostenuta la società IGI.CA ha allegato alla sua fattura un documento della Ecosistem srl per trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti fatti nel mese di maggio 2007.

Al punto [H] la società attrice ha dichiarato di essere creditrice della somma di € 6.463,81 scaturente dalla fattura n. 53 del 19/04/2004 e relativa a straordinari, feriali e festivi, diurni e notturni corrisposti ai dipendenti per il prolungarsi delle file in discarica nel periodo di emergenza rifiuti che ha coinvolto la Regione Campania dal 01/01/2004 al 31/03/2004; la società attrice non ha tuttavia allegato alcun documento giustificativo per questi costi sostenuti (ad es. buste paga con indicazione degli straordinari dati ai dipendenti).

Infine, al punto [I] della citazione la società attrice ha chiesto il pagamento di interessi moratori maturati per gli anni dal 2004 al 2007 con la fattura 322 del 30/09/2008 per € 123.571,43 e per i primi nove mesi del 2008 con la fattura 323 del 30/09/2008 per € 34.764,24. A dimostrazione di quanto richiesto allega prospetti di calcolo degli interessi di mora calcolati dalla data in cui doveva essere pagata ciascuna fattura sino al 30/9/2008 applicando il tasso ufficiale di sconto con la maggiorazione di sette punti, così come stabilito dalla Direttiva 2000/35 CE ; diversamente da quanto statuito dall'art. 11 della convenzione 2329 e dall'art. 9 della convenzione 3522 che entrambi recitano che gli interessi di mora "*saranno quantificati al tasso ufficiale di sconto maggiorato di n. 2 (due) punti*"; nessun documento di messa in mora per la richiesta degli interessi risulta agli atti, se non la richiesta degli stessi nell'atto di citazione.

Sulla scorta di tali risultanze documentali, gli accertamenti peritali hanno consentito di verificare che :

Punto [A]: la somma richiesta dalla Igi.Ca. spa in liq. di € 1.015.872,29 dovrebbe corrispondere alla decurtazione del 15% operata dal Comune per il periodo aprile 2009 - dicembre 2010 e quindi per n. 21 mensilità; ciò però è vero solo in parte in quanto calcolando il 15% sul canone mensile di € 322.434,32 si ottengono € 48.365,15 che moltiplicate per le 21 mensilità corrispondono ad € 1.015.668,15 con una

differenza rispetto a quella richiesta di € 795,86; la società attrice al riguardo ha allegato n. 21 fatture per il periodo innanzi menzionato ed un estratto conto a partite aperte da cui dovrebbe risultare l'esatto credito richiesto; il ctu, però - dall'esame dell'estratto conto esibito dalla IGI.CA il c.t.u.. -ha accertato una differenza di € 1.177.644,50 che dovrebbe appunto costituire l'effettivo credito vantato dalla società attrice (mentre la richiesta in citazione è di € 1.015.872,29 e dunque risulta inferiore per € 161.772,21); e detta somma certamente potrà essere riconosciuta all'attrice avendo questa formulato la domanda introduttiva con la formula "o... *alla diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia*", ciò che esclude il rischio di pronunciare ultrapetita.

Al riguardo va evidenziato che, nonostante la società attrice abbia partecipato la volontà di addivenire a quanto richiesto dal Sindaco pro-tempore in ordine alla riduzione del canone seppur alle condizioni indicate dalla IgiCa come "*imprescindibili*", nessun nuovo contratto o atto apportante le modifiche richieste risulta essere stato mai stipulato tra le parti, né le fatture emesse senza la decurtazione del 15% risultano essere mai state contestate dal convenuto Comune; sicchè quest'ultimo non ha adempiuto l'onere probatorio inerente l'eccezione sul punto sollevata (d'altra parte, non risultano agli atti elementi da cui inferire l'effettuazione , o meno , del servizio domenicale nonché il pagamento dei debiti pregressi richiesti dalla Società attrice).

Punto [B]: la società attrice ha dichiarato di vantare nei confronti del convenuto Comune di Caivano un credito di € 3.483.309,33 (IVA compresa) per mancato adeguamento ed aggiornamento dei canoni relativamente al periodo 01/07/2007 - 31/03/2011.

La somma pretesa dalla parte attrice è documentata negli allegati 14, 15 e 16 dell'atto di citazione, che espongono:

i calcoli fatti per dimostrare gli aggiornamenti ed adeguamenti dei canoni;

la fattura n. 58 del 01/07/2011 richiedente un credito di € 2.227.466,01 per saldo adeguamento canone per il periodo 01/07/2007 31/03/2011 che tiene conto degli adeguamenti già fatturati con n. 37 fatture, nonché con le fatture 448/08,449/08 e 336/08;

il foglio per variazione sistema viario ai fini dello spazzamento;

le variazioni del costo della mano d'opera con rinnovi CCNL e tabelle incrementi ISTAT per stabilire gli aumenti dei costi dei materiali di consumo;

il ctu. al riguardo ha evidenziato quanto segue:

il canone mensile fatturato nell'ultimo periodo di riferimento (01/01/2011-31/03/2011) doveva essere di € 322.434,42 e non quello indicato di € 322.435,42 e pertanto sempre per l'ultimo periodo la differenza richiesta per i tre mesi doveva essere di € 307.515,33; ciò avrebbe comportato che il totale generale della differenza richiesta doveva essere di € 3.483.312,99 ;

in ogni caso, prendendo in esame i vari periodi di riferimento il c.t.u. ha riscontrato che:

l'aggiornamento e l'adeguamento del canone mensile per il primo periodo di riferimento (01/07/07 - 30/06/08) da € 322.434,42 ad € 375.558,74 è stato determinato dalla parte attrice considerando un incremento percentuale del costo del lavoro dal 2006 al 2007 nella misura dell' 1,19%, un incremento ISTAT del 3% e un aumento dell'estensione della rete viaria passata dai 53 Km iniziali ai 75,391 Km nell'anno 2006 con un incremento di 22,391 Km.. La variazione più consistente in questo periodo è senz'altro quella viaria ed è stata calcolata correttamente in considerazione dell'aumento dei Km oggetto del servizio, anche se l'incremento della rete viaria non è documentato da una nuova planimetria.

Pertanto per detto primo periodo di riferimento il canone è stato rideterminato in € 375.558,74 .

La rideterminazione del canone per il secondo periodo 01/07/08 - 30/06/09 da € 375.558,74 a € 398.887,95 è stata calcolata tenendo conto dell'aumento del costo del lavoro con un'incidenza del 7,10% e di quello ISTAT del 7% .

Per il periodo 01/07/09 - 30/06/10 l'aggiornamento e l'adeguamento del canone mensile da € 398.887,35 a € 406.254,42 , è stato calcolato considerando una maggior incidenza del costo del lavoro di € 4,868,76 , non suffragata peraltro da alcun documento giustificativo, mentre l'indice ISTAT è stato di -3,3%

Infine, l'ultimo ricalcolo per il periodo dal 01/07/10 al 31/03/11 per la determinazione del canone mensile da € 406.254,42 ad € 424.939,53 è stato fatto considerando, questa volta, un incremento ISTAT del 6% e un'incidenza del costo lavoro di € 11.197,62 anch'essa non documentata .

Deve però tenersi presente che le richieste di aggiornamento e di adeguamento previste dagli articoli 12 e 13 della convenzione n. 2329 e dagli articoli 10 e 11 della convenzione n. 2532 non risultano agli atti , tranne una richiesta di aggiornamento del canone per il costo della manodopera fatta in data 28/01/2009 (cfr. allegato n. 16 della citazione) per gli aumenti retributivi per gli anni 2007 e 2008 che potrebbero far determinare il riconoscimento dell'aggiornamento del canone solo del costo della manodopera a partire dal 1° semestre dell'anno 2009 e fino al 31.03.2011; e pertanto il canone aggiornato dovrebbe risultare dal 01.01.2009 di € 338.583,09 , con una differenza quindi di € 16.148,67.

Considerato che dal 01.01.2009 fino alla scadenza dell'affidamento, verificatosi in data 31.03.2011, decorrono numero 27 mesi, tale ultimo numero moltiplicato per la differenza stabilita di € 16.148,67 determina la somma di € 436.014,09 che corrisponde al credito effettivo spettante alla società attrice, non avendo quest'ultima in riferimento agli altri periodi ottemperato al disposto delle menzionate clausole della convenzioni ; non senza precisarsi che nella documentazione esibita esiste anche una richiesta del 22/11/2006 per aumenti contrattuali in applicazione dell'ultimo CCNL per il 11° semestre 2006, ma la stessa risulta presentata tardivamente oltre i 90 giorni successivi all'inizio del semestre e ciò in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 12 della convenzione n. 2329 relativo all'aggiornamento del canone. Per completezza va anche precisato – così disattendendosi l'eccezione del Comune secondo cui in ordine alla revisione dei prezzi , comunque da questo ritenuta non dovuta, sussisterebbe la giurisdizione del GA – che, come anche chiarito dalla Corte di Appello

nella sentenza 608/2018 tra le parti di questo giudizio, le domande, sia contrattuali sia ex art. 2041 c.c., articolate per tutte le voci diverse dalla revisione dei prezzi, sebbene introduttive di "controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi" (art. 133, comma 1, lett. c, d. lgs. n. 104 del 2010, cd. Codice del processo amministrativo), attengono ad "indennità, canoni ed altri corrispettivi", sicché per esse opera l'esclusione, prevista dal citato art. 133, comma 1, lett. c, dalla giurisdizione esclusiva del G.A.» ; inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, secondo il quale in caso di rinnovo e/o proroghe la revisione prezzi non è dovuta, va osservato che nel caso in esame si è trattato di proroghe e non di rinnovi , e ciò si evince proprio dall'esame delle determinazioni n. 453 del 13.5.2009; n. 827 del 9.10.2009; n. 558 del 25.5.2010 allegati dall'attrice laddove non solo l'Oggetto" viene indicato in "Proroga servizio di...", ma anche dal testo delle determinazioni che precisano che i servizi saranno svolti alle "medesime condizioni previste dai relativi contratti"; e la proroga del termine finale di un appalto pubblico di servizi sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria, mentre il rinnovo del contratto comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un rinnovato esercizio dell'autonomia negoziale: ne consegue che se alle proroghe contrattuali può applicarsi la clausola revisionale prevista dall'art. 6, l. n. 537 del 1993, conclusione opposta vale rispetto ai successivi atti con cui, attraverso specifiche manifestazioni di volontà, sia stato dato corso tra le parti a distinti, nuovi ed autonomi rapporti giuridici (cfr. T.A.R. Roma, Lazio sez. I, 31.03.2005, n. 2367); viepiù considerato che , come di recente chiarito da T.A.R. Napoli, Campania sez. V, 15.02.2017, n. 969 «*In materia di appalti pubblici, presupposto per l'applicazione della norma di cui all'art. 115 d.lg. n. 163 del 2006 (secondo cui tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo) è che vi sia stata mera proroga e non un rinnovo del rapporto contrattuale, consistendo la prima nel solo effetto del differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario mentre il secondo scaturisce da una nuova negoziazione con il medesimo soggetto*» Ed ancora, privo di fondamento è anche il rilievo del Comune secondo cui pur qualora si riconoscesse agli atti de quibus valenza di vere e proprie proroghe contrattuali, la revisione prezzi sarebbe dovuta solo ed esclusivamente nel caso di proroghe pluriennali: infatti, nel caso in esame è del tutto pacifico (oltre che documentato) il dispiegarsi del rapporto sulla base di una durata pluriennale (senza nemmeno sottacere che si è trattato di determinazioni reiterate di durata pari a ben due anni, che hanno pacificamente conferito continuità giuridica all'assetto degli interessi concordato fra le parti in virtù del precedente contratto (tra l'altro, e ad abundantiam, va osservato che l'abrogato art. 4 della legge n. 537 del 1993 disponeva che la clausola di revisione periodica del prezzo di cui al successivo art. 6 deve essere prevista in "tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa", senza menzionare la pluriannualità o meno del contratto o della sua proroga, pluriannualità che comunque sussiste nel caso presente).

Punto [C] :la somma richiesta dalla Igi.Ca. spa in liq. di € 429,915,71 costituisce il saldo della rendicontazione 2° SAL dei lavori di bonifica dei siti 401112 e 401114 ammontanti complessivamente ad € 713.015,72 così come da determina del Comune n. 113 del 09/02/07 ed attestati dalla fattura n. 22 del 09/02/07 della IGI.CA Spa; sebbene agli atti non risultano documenti attestanti i pagamenti fatti in precedenza, deve tuttavia ritenersi che questi siano stati effettuati e che quindi il credito residuo sussista evincendosi dagli atti del fascicolo che è lo stesso dirigente del Comune Ing. Antimo Perfetto che firma la determina n. 113/07 ed approva la rendicontazione 2° SAL e la trasmette al responsabile del servizio finanziario Dott. Gennaro Sirico per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai fini della copertura finanziaria della spesa, visto apposto in data 09/02/2007.

Punto [D]: la società attrice ha richiesto il pagamento di € 566.230,37 per ribaltamento costi di smaltimento rifiuti frazione differenziata pagati a diverse società che hanno effettuato tali servizi, ed a sostegno di tali costi allega n. 65 fatture di acquisti e n. 2 note credito. Una fattura, e precisamente la n. 25/A del 31/3/11 emessa dalla CO.GEI. SRL per € 48.931,52 richiamata e richiesta per € 41.285,97 , come già detto in precedenza è indirizzata alla società Ambiente & Energia Caivano Srl e non alla società IGI.CA.; ne consegue che la società attrice poteva richiedere solo la somma di € 524.944,40 (€ 566.230,37 meno € 41.285,97).

Come stabilito dall'art. 7 della convenzione n. 2329 tali costi dovevano essere regolati direttamente tra il Comune e il titolare dell'impianto di smaltimento. Al riguardo, tuttavia , questo giudice non ritiene di concordare con le conclusioni cui è pervenuto il ctu (di escludere detta spettanza in favore dell'attrice) tenuto conto da un lato che non è in discussione né l'esecuzione di queste anticipazioni (come risulta per tabulas: cfr. le fatture prodotte, doc. n. 18) né la congruità dei costi sopportati dalla fallita per conto e nell'interesse del Comune, e dall'altro che l'art. 7, comma 3 della convenzione , comunque prevede che *«Il costo per lo smaltimento dei rifiuti raccolti sarà a carico del Comune >>* , onde potrà riconoscersi all'attrice la somma pari all'esborso documentato di € 524.944,40 .

Punto [E]: il Fallimento IGI.CA ha chiesto la somma di € 18.778,90 (IVA compresa) per il mancato pagamento di n. 14 fatture di € 1.341,35 cadauna per scoperti dal 31/1/07 al 31/3/11 e relativi a servizi di raccolta di rifiuti cimiteriali commissionati con Convenzione Rep.n. 2577 del 29/5/2001. La somma richiesta risulta corretta in quanto € 1.341,35 x n. 14 determina € 18.778,90 e corrisponde agli scoperti chiesti nell'atto di citazione. C'è da notare però che la convenzione per i servizi di cui innanzi con determina n. 823 del 06/10/09 è stata prorogata dal 21/3/09 al 20/3/2010 e quindi gli scoperti da prendere in considerazione sono solo le fatture n. 6 del 31/1/07 e n. 352 del 31/8/07 per un totale di € 2.682,70 e non quelle successive alla scadenza della proroga.

Punto [F]: la somma comprensiva di IVA di € 248.129,20 rivendicata dalla parte attrice per maggiori costi di n. 5 unità lavorative impiegate per la sperimentazione della raccolta differenziata per il periodo dal 01/01/04 ai 31/10/04 è documentata semplicemente dalla fattura n. 169 del 31/10/04. A dimostrazione di tali spese non c'è

alcun documento giustificativo (ad es. ad esempio lettere di assunzione, buste paga quietanzate dai dipendenti ed attestanti l'avvenuta corresponsione dello stipendio), e pertanto deve inferirsi la infondatezza di tale pretesa creditoria, anche considerando anche l'art. 21 della convenzione rep. n. 2329 che testualmente recita *"in caso di straordinarie esigenzerisultasse necessaria l'assunzione di personale e mezzi straordinari nonché il prolungamento dell'orario normale di lavoro del personale ordinario nell'ambito del vigente contratto collettivo di lavoro, il Comune rimborserà, sempre che esso abbia dato preventiva autorizzazione alla società, la maggiore spesa relativa sia del personale che dei mezzi occorsi"*, e tale preventiva autorizzazione non risulta esservi mai stata.

Punto [G]: la pretesa di € 8.250,00 comprensivi di IVA richiesta dalla Igi.Ca.spa in liq. per il mancato pagamento della fattura n. 235 del 07/6/2007 emessa per lavori di rimozione rifiuti di varia natura e pericolosi giacenti in strada comunale via San Paolo, autorizzati dalla delibera del Commissario straordinario a 134 del 4/4/07, dicitura inserita nel contesto della fattura, e suffragata da un documento della Ecosistem Srl attestante il trasporto e smaltimento dei rifiuti fatti nel mese di maggio del 2007, è attestata sola dalla fattura e non dalla delibera richiamata perché non allegata agli atti, sicché deve escludersi la spettanza della somma richiesta.

Punto [H]: la richiesta attrice di € 6.463,81 per la fattura n. 53 del 19/4/04 emessa per maggiori oneri sostenuti per il pagamento di ore di straordinario feriale e festivo, nonché diurno e notturno, corrisposte ai dipendenti nel periodo dell'emergenza rifiuti, per il prolungarsi delle file in discarica, vista la mancata preventiva autorizzazione del Comune, non può trovare accoglimento anche in forza di quanto stabilito dall'art. 21 della convenzione rep. 2329 - già sopra menzionato, viepiù considerato che la spesa sostenuta non è documentata da buste paga quietanzate attestanti la corresponsione degli straordinari richiesti.

Punto [I]: la società attrice ha richiesto in base alle fatture n. 322 e n. 323 emesse in data 30/9/2008 la somma di € 158.335,67 per interessi moratori per i periodi 2004- 2007 e 01/01/2008-30/9/2008; orbene, il c.t.u. ha proceduto al controllo dei fogli di calcolo degli interessi, e così come stabilito dall'articolo 11 della convenzione 2329 nonché dall'articolo 9 della convenzione 2532 ha provveduto a ricalcolare gli stessi interessi applicando una maggiorazione di 2 punti al tasso ufficiale di sconto e li ha quantificati in € 82.549,63 con una differenza rispetto a quella richiesta di € 75.786,04.

Prima, di determinare la complessiva somma spettante all'attrice, va precisato - in ordine alle richieste istruttoria attrice di riconvocare il ctu affinché, ad integrazione della consulenza, ricostruisca il tracciato viario ordinando, nel contempo, alla Pubblica Amministrazione di esibire tutta la documentazione in suo possesso relativa a detto tracciato (essendo ciò funzionale all'adeguamento del canone relativo ai servizi di spazzamento [B]) -, che la Società attrice non ha mai concordato con il Comune la conseguente variazione in forma scritta, allegando una nuova planimetria attestante la variazione del tracciato viario, così come previsto dall'art 11 della convenzione 2532/2000, sicché il supplemento di ctu non potrebbe che profilarsi esplorativo,

ed al contempo l'ordine di esibizione invocato superfluo , stante il mancato rispetto delle previsioni di cui all'art. cit. ; per le medesime ragioni , viepiù tenuto conto delle previsioni contenute nelle convenzioni, appare superflua la prova per interrogatorio formale del Sindaco del Comune di caivano e per testi insistita da parte attrice nelle memorie istruttorie ex art. 183 VI comma cpc.

In definitiva, in forza delle convezioni e delle proroghe accertate , e per le motivazioni tutte sopra esposte, spetteranno all'attrice le seguenti somme :

Punto [A]: Unilaterali decurtazioni del 15% del canone mensile applicate nel periodo aprile 2009 - dicembre 2010

€ 1.177.644,50

Punto [B]: Mancato riconoscimento adeguamenti ed aggiornamenti canoni periodo 01/07/2007- 31/03/2011

€ 436.014,09

Punto [C]: Credito residuo per l'espletamento di lavori di bonifica

€ 429.515,71

Punto [D]: Ribaltamento costi per smaltimento R.S.U

€ 524.944,40

Punto [E]: Servizio di raccolta di rifiuti cimiteriali

€ 2.682,70

Punto [F]: Costi per impiego di n, 5 unità lavorative per la sperimentazione del servizio di raccolta differenziato
nulla

Punto [G]: Rimozione rifiuti di varia natura giacenti in Strada Comunale Via San Paolo

nulla

Punto [H]: Pagamento straordinario ai dipendenti per il prolungarsi delle file in discarica

nulla

Punto [I]: Interessi moratori periodo 2004-2007 e 01/01/08 - 30/09/08

€ 82.549,63

e così complessivamente € 2.653.351,03; detta somma dovrà essere maggiorata degli interessi legali di mora dalla domanda giudiziale al saldo , con esclusione della rivalutazione trattandosi di debito di valuta e del cd. maggior danno perché non precisato né provato.

Quanto alle domande di ingiustificato arricchimento avanzate, in via gradata ed ulteriormente gradata, innanzi al tribunale adito nel primigenio procedimento innanzi al tribunale e richiamate nella comparsa in riassunzione nel presente procedimento, va rilevato che esse devono intendersi ora solo in relazione alle voci di cui ai punti [F], [G], [H] non sostenute da sottostante convenzione fra le parti ; orbene, deve sulla questione osservarsi che in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali (quale è il Comune di Caivano convenuto) , qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli

contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. "ad evidenza pubblica", insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita. Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è esperibile l'azione di ingiustificato arricchimento, che si profila, dunque contro l'Ente inammissibile; la S.C ha invece chiarito ulteriormente che "il d.l. n. 66 del 1989, art. 23, comma 4, conv. con modificazioni dalla l. n. 144 del 1989, abrogato dal d.lg. n. 77 del 1995, art. 123, comma 1, lett. n), perché sostituito dall'art. 35 dello stesso decreto, a sua volta abrogato e sostituito da analogo disposizione contenuta nel d.lg. n. 267 del 2000, art. 191 prevede che nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, che disciplina la procedura di spesa, il rapporto obbligatorio non sia riferibile all'ente ma intercorra, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno. Deriva da quanto precede, pertanto, che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere a posteriori, d.lg. n. 267 del 2000, ex art. 194 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio. Infatti al precedente regime (in cui, nelle ipotesi di nullità del negozio concluso dalla Pa per effetto della violazione delle norme regolatrici della sua formazione era esperibile nei confronti della suddetta Pa l'azione di arricchimento senza causa, oltre, eventualmente, quella di responsabilità precontrattuale), si è sostituita, relativamente agli enti locali, la disciplina del d.l. n. 66 del 1989 (conv. in l. n. 144 del 1989, riprodotta nel d.lg. n. 77 del 1995, art. 35), che ha interrotto il rapporto di immedesimazione organica tra detti enti ed i loro funzionari o amministratori e regolato il rapporto tra questi ultimi ed i privati contraenti, facendo salva la validità del contratto, ma configurando il rapporto negoziale come intercorrente tra il privato e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, con la conseguenza che è esclusa l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della p.a., data la sua natura sussidiaria" (Cassazione civile, sez. I, 12/03/2020, n. 7113).

Peraltro, anche l'azione di ingiustificato arricchimento avanzata (in via ulteriormente gradata) nei confronti del "amministratore/funzionario/dipendente" che ha reso possibili le singole prestazioni, nel caso in esame appare inammissibile ove si tenga conto che detto "amministratore/funzionario/dipendente" non è stato mai specificamente indicato dalla parte attrice, con conseguente impossibilità di integrazione del contraddittorio per la costituzione del rapporto processuale nel cui ambito far valere le pretese.

Le spese di lite tenuto conto degli esiti della controversia vanno compensate per $\frac{1}{4}$ fra le parti, mentre i rimanenti $\frac{3}{4}$ vanno posti a carico del Comune di Caivano; i $\frac{3}{4}$ suddetti in difetto di notula, ma tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni della Tariffa Forense Dm 55/2014 (particolare complessità delle questioni esaminate, attività svolta dal difensore anche in relazione all'esame della copiosa documentazione allegata,

etc...; scaglione 2.000.000,01- 4.000.000,00 ; 4 fasi ; aumento ex art. 4 comma 1 del 20%) si liquidano in € 42.288,50 per compensi di avvocato ed € 1.284,75 per esborsi oltre Iva e Cap ex lege ed oltre r.s.f. al 15 %; le spese di c.t.u., per come liquidate in corso di causa, vanno poste a carico definitivo del convenuto Comune di Caivano soccombente che dovrà, pertanto, rimborsare all'attrice quanto eventualmente sborsato a tal titolo. La presente sentenza è esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

disattesa ogni contraria istanza

-in accoglimento per quanto di ragione della domanda attrice :

accerta e dichiara il diritto della società attrice al pagamento della complessiva somma di € 2.653.351,03 (Iva compresa) per le prestazioni indicate in parte motiva e, per l'effetto, condanna il Comune di Caivano in persona del l.r. p.t., al pagamento della detta somma in favore di Fallimento IGI.CA.Spa in liquidazione oltre interessi legali di mora dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.

-Dichiara inammissibili le domande subordinate avanzate ex art. 2041 c.c. dalla società attrice;

-compensa $\frac{1}{4}$ delle spese processuali fra le parti e condanna il Comune di Caivano in persona del l.r. p.t. al pagamento in favore del Fallimento IGI.CA.Spa in liquidazione dei residui $\frac{3}{4}$ delle spese di lite liquidati in complessivi € 42.288,50 per compensi di avvocato ed € 1.284,75 per esborsi, oltre Iva e Cap ex lege ed oltre r.s.f. al 15 %;

-pone le spese di c.t.u., per come liquidate in corso di causa, a carico definitivo del convenuto Comune di Caivano;

-sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in Napoli il 18.10.2021

Il Giudice Unico

Pres. Dott.ssa Paola Bonavita

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3bis Legge 21 gennaio 1994, n.53 e successive modifiche

Io sottoscritto Avv. NICOLA RASCIO (C.F. RSCNCL67M09F839N) iscritto all'albo presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli, ai sensi e per gli effetti della L. 53/94 e successive modifiche, quale difensore di IGI. CA. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE FALL.TO (03674621218), in persona del Curatore p.t. avv. Giacomo D'Attorre, per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti IN ATTI

NOTIFICO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, la sentenza "**23659296s.pdf**", a:

- Avv. LUCIO PERONE, c.f. PRNLCU78H12L259K, in qualità di difensore del Comune di Caivano, c.f. 01144820634, in persona del l.r. p.t., all'indirizzo PEC lucio.perone@ordineavvocatita.it estratto dal Registro "REGINDE"
- COMUNE DI CAIVANO (NA), c.f. 01144820634, in persona del l.r. p.t., all'indirizzo PEC protocollo.caivano@asmepec.it estratto dal Registro "Registro PP.AA."

allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente larascio@avvocatinapoli.legalmail.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

DICHIARO

la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento già pendente avanti il Tribunale Ordinario Di Napoli, XII Sez. Civ., n. 774 / 2019 R.G.

ATTESTO

ai sensi e per gli effetti dell'art.3 bis L. 53/1994 e del combinato disposto degli artt. 16 bis, e 16 undecies, del D.L. 179/2012, convertito dal L. 221/2012, che il file allegato **23659296s.pdf**, consistente nella Sentenza n. 8524/2021 pubblicata il 19/10/2021 è copia conforme al corrispondente provvedimento contenuto nel fascicolo informatico del procedimento n. 774/2019 R.G. dal quale è stata estratta;

il 02/11/2021
F.to digitalmente da
Avv. NICOLA RASCIO

Firmato Digitalmente da NICOLA RASCIO - SM - Servizio Informatico Certificato
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.003335/2021 del 02/11/2021
Firmatario: NICOLA RASCIO

Metadati generati durante la formazione dei file:

Identificativo univoco e persistente: 23659296s.pdf

Oggetto: Sentenza

Soggetto che ha formato il documento: BONAVITA PAOLA (BNVPLA60E58F839I)

Impronta SHA: 613e4de315046c12afc9ed3413219379b4e1ea7dbaac28a46b3739860218def8

Impronta MD5: e755c748ce2583a126e5b66420560f6f

Riferimento temporale: 2021-11-02T11:30:36.466487Z
